



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 maggio 2012
(OR. en)**

10505/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0119 (NLE)**

**EEE 64
BUDGET 14
MI 381
SOC 429**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 235 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 235 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.5.2012
COM(2012) 235 final

2012/0119 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni, alle attività e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la politica sociale.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

1. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione delle Parti contraenti includendovi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
2. L'obiettivo della presente modifica è permettere agli Stati EFTA di partecipare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012: linea di bilancio 04 01 04 08 “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa” e linea di bilancio 04 03 05 “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.
3. A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 80 dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica in parte a tale cooperazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo ad attività al di fuori delle quattro libertà per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto (5.3.2012)

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...¹.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

1. dopo il paragrafo 11 è inserito il paragrafo seguente:

“12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012:

- **linea di bilancio 04 01 04 08:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa”,

¹ GU L ... del ..., pag. ...

- **linea di bilancio 04 03 05:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.”
- 2. Al paragrafo 5 i termini “e al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009” sono sostituiti da “; al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009 e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio dell’esercizio finanziario 2012 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012”.
- 3. Ai paragrafi 6 e 7 i termini “paragrafo 8” sono sostituiti da “paragrafi 8 e 12”.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]